



**PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017
E DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS. MM.**

**“CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI PROSSIMITÀ E DI SOSTEGNO ALLA
DOMICILIARITÀ PER ANZIANI E LORO FAMILIARI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE
(INTERMEDI, PERIFERICI E ULTRAPERIFERICI) DEL C.I.S.S. 38 – PROGETTO “P.A.S.S.I.
MONTANI” – CUP J11H22000010007 – P.N.R.R. MISSIONE 5, COMPONENTE 3,
INVESTIMENTO 1, LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –
NEXTGENERATIONEU**

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

- Il **C.I.S.S. 38**, rappresentato dalla Presidente pro tempore Carla Boggio nella qualità di legale rappresentante, domiciliata presso la sede legale dell'Ente, sita Via Ivrea, 100, 10082 Cuorgnè TO, CF e Partita IVA 07262240018, di seguito anche solo “*Amministrazione procedente*”

E

- l'ETS-1 rappresentato dal Dott., nella qualità di Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in, alla via/piazza, n., P. IVA / C.F., iscritto nell'Albo / registro con il numero, di seguito anche solo “Soggetto Partner Attuatore”

- l'ETS-2 rappresentato dal Dott., nella qualità di Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in, alla via/piazza, n., P. IVA / C.F., iscritto nell'Albo / registro con il numero, di seguito anche solo “Soggetto Partner Attuatore”

- l'ETS-*n* rappresentato dal Dott., nella qualità di Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in, alla via/piazza, n., P. IVA / C.F., iscritto nell'Albo / registro con il numero, di seguito anche solo “Soggetto Partner Attuatore”

-.....

Premesso che

- C.I.S.S. 38 a presentato il progetto “P.A.S.S.I. MONTANI - Percorsi di Attivazione Socio Sanitaria Integrata nei Comuni delle Aree Interne del C.I.S.S. 38” a valere su fondi PNRR e che tale progetto è stato finanziato, relativamente alle azioni oggetto della presente convenzione, con Euro 1.009.640,78;

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data .../.../23, in esecuzione della determinazione n. ... del .../.../23., il C.I.S.S. 38 ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione degli Enti Attuatori, con i quali coprogettare e poi realizzare interventi per sostenere l'autonomia e la domiciliarità dell'anziano, lo sviluppo reti di sostegno e vicinanza solidale, il sostegno dei familiari e dei care giver in attuazione del Documento progettuale (DP) elaborato dal C.I.S.S. 38, di cui all'Allegato 2 del medesimo Avviso;



Richiamati

- la Determinazione Dirigenziale n. ... del di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS") finalizzate alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- l'Avviso pubblicato dal C.I.S.S. 38 in data .../.../2023 di indizione dell'istruttoria pubblica per la co-progettazione del sistema di interventi di cui al Documento progettuale (DP);
- i verbali del percorso di coprogettazione e il Progetto Definitivo pervenuti- entro il termine previsto dall'Avviso - nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- la Determinazione Dirigenziale n. ... del .../.../.... di conclusione del procedimento in cui è richiamata la proposta progettuale formulata da rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati, ed è stata quindi assunta come progetto definitivo e parte integrante della presente convenzione.

Rilevato, infine, che

- la verifica del possesso dei requisiti dei Soggetti Attuatori degli interventi – autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto si può procedere alla sottoscrizione della Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti:

- i principi trasversali previsti dal PNRR, tra cui il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari, con particolare riferimento al target M5C3-1.1.1 in scadenza al T4 2025: *"Fornire servizi sociali ad almeno 2 000 000 di destinatari residenti in comuni delle aree interne, di cui almeno 900 000 abitanti delle seguenti otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'intervento deve creare nuovi servizi e infrastrutture o migliorare quelli esistenti attraverso un aumento del numero di destinatari o della qualità dell'offerta. I servizi sociali nuovi e migliorati devono includere: - servizi di assistenza domiciliare per anziani; - piccoli ospedali e centri ambulatoriali; - centri per disabili; - centri di consulenza, servizi culturali, sportivi e per l'accoglienza di migranti; - infermiere e ostetriche di comunità; - infrastrutture per l'elisoccorso;*
- il contributo del progetto "P.A.S.S.I. montani" al Target M5C3-1.1.1, dichiarato in fase di proposta progettuale, è di n. 7.546 destinatari presenti nei comuni intermedi, periferici e ultraperiferici delle Aree Interne del C.I.S.S. 38 (Alpette, Borgiallo, Busano, Canischio, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Colletterto Castelnuovo, Cuornè, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pertusio, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Ronco Canavese, San Colombano Belmonte, Sparone, Valperga, Valprato Soana), di cui si stima un numero di almeno 140 beneficiari della *linea di intervento A) servizio di prossimità e assistenza domiciliare per anziani e loro familiari;*
- l'intervento ricade, ove previsto, ai sensi della Circolare MEF 33/2022, nel Regime 1: "Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici";
- l'intervento, a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, non arreca danno significativo agli obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo). In particolare, non prevede nessuna delle seguenti attività:
 - attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori;
 - attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.



Visti altresì:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione
- la legge n. 328/2000 e s.m.i.
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e s.m.i.
- la legge regionale n. 1/2004 e s.m.i.
- la Dgr 79-2953 del 22 maggio 2006
- la legge n. 106/2016;
- il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- la Legge n. 124/2017 e s.m.i.
- la Sentenza 131/2020 della Corte Costituzionale;
- le modifiche al Codice dei contratti pubblici introdotte con la Legge di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) L. n. 120/2020
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/3/2021;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali di cui alla deliberazione 17/2022;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. Oggetto della Convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione di interventi per sostenere l'autonomia e la domiciliarità dell'anziano, lo sviluppo reti di sostegno, prossimità e vicinanza solidale e il sostegno dei loro familiari e caregiver indicate nell'allegato progetto definitivo frutto del Tavolo di lavoro cui hanno partecipato C.I.S.S. 38 e i partner di Terzo settore firmatari della presente Convenzione e parte integrante di essa.

2. I firmatari della presente Convenzione:

- a. si impegnano affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato;
- b. assumono l'impegno di ricercare e apportare, a seguito delle verifiche almeno semestrali, le modifiche e le migliorie necessarie che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale, nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha validità pari a ... mesi.
2. Non sono ammesse proroghe delle attività di cui alla Convenzione, salvo quelle del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'Ente e dei Soggetti Partner Attuatori.

Art. 3 – Risorse messe a disposizione dalle parti

1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, i Soggetti Partner Attuatori mettono a disposizione le seguenti risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e quelle finanziarie, meglio individuate nell'allegato progetto definitivo:

- -
- -
- -



2. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, il C.I.S.S. 38 mette a disposizione le seguenti risorse:

- Euro 1.084.540,00.

3. Il C.I.S.S. 38 e i Soggetti Partner Attuatori sono comunemente impegnati nella ricerca di risorse ulteriori a quelle risultanti dal budget di progetto, comunque utili ad un più ampio perseguimento degli obiettivi indicati nel Documento Progettuale posto a base della presente procedura. A tal fine, il C.I.S.S. 38 potrà sostenere, anche senza ulteriore procedura di evidenza pubblica, proposte progettuali di Enti partecipanti alla co-progettazione anche in tempi successivi all'approvazione del Progetto definitivo, ma prima del suo termine, qualora:

- riguardino azioni relative al territorio del C.I.S.S. 38 e ad interventi concernenti l'oggetto della presente Convenzione;
- l'Ente co-progettante capofila del progetto destini tutte le risorse agli obiettivi progettuali.

Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività in forza di un rapporto di lavoro o professionale o a titolo volontario, sono quelle risultanti dal Progetto Definitivo.

2. Tale personale, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

3. Il Responsabile-Coordiatore di progetto, individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà – oltre ai Legali Rappresentanti dei Soggetti Partner Attuatori – il referente per i rapporti con il C.I.S.S. 38 e vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Soggetti Partner Attuatori si impegnano a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

5. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

6. I Soggetti Partner Attuatori sono inoltre tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'Amministrazione procedente, con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.

7. Tutto il personale svolgerà con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – Assicurazioni

1. A tutela degli interessi pubblici del C.I.S.S. 38, i Soggetti Partner Attuatori provvedono alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

2. I Soggetti Partner Attuatori sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che C.I.S.S. 38 è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che gli possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

3. A garanzia dei rischi connessi alle attività, hanno prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione:

- n..... del..... rilasciata da per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori, volontari o altri soggetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiori ad €,00 per sinistro, per persona e per danni a cose.

Il C.I.S.S. 38 è considerato "terzo" a tutti gli effetti.



Art. 6 – Contributo per la realizzazione degli interventi

1. In coerenza con quanto indicato nel Progetto Definitivo, C.I.S.S. 38 riconosce, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e nell'ambito delle risorse indicate all'art. 3, i seguenti contributi per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione e meglio dettagliate nell'allegato Progetto Definitivo:

- a. € (Iva inclusa, ove dovuta), all'Ente Attuatore 1
- b. € (Iva inclusa, ove dovuta), all'Ente Attuatore 2
- c. € (Iva inclusa, ove dovuta), all'Ente Attuatore n.....

2. Tali contributi verranno corrisposti in base a quanto previsto in art. 8 della presente Convenzione sulla base degli stati di avanzamento delle attività progettuali, a fronte della presentazione di regolare documentazione contabile e amministrativa.

3. I Soggetti Partner Attuatori, con la sottoscrizione della presente Convenzione, espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiarano che utilizzeranno i seguenti C/C:

- a. Per quanto riguarda l'Ente Attuatore 1, il C/C intestato a,
- b. Per quanto riguarda l'Ente Attuatore 2, il C/C intestato a,
- c. Per quanto riguarda l'Ente Attuatore n, il C/C intestato a,

4. Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato, in quanto compatibili.

Art. 7 – Divieto di cessione

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al C.I.S.S. 38. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Soggetti Partner Attuatori assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al C.I.S.S. 38 le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 8 – Monitoraggio e rendicontazione delle attività, oggetto della Convenzione

1. Il C.I.S.S. 38 assicura il monitoraggio e la rendicontazione sulle attività svolte dai Soggetti Partner Attuatori attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione.

2. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione delle attività, i Soggetti Partner Attuatori dovranno rispettare le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" predisposto dal Servizio Centrale per il PNRR presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e le "Linee Guida rivolte ai soggetti attuatori per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione" predisposte dall'Unità di Missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione dedicate alla Missione 5, Componente 3, Investimento 1.1.1.

3. Il C.I.S.S. 38 si impegna a comunicare aggiornamenti e/o eventuali integrazioni rispetto alle modalità di monitoraggio e rendicontazione a cui saranno tenuti gli EAP.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi della vigente disciplina di settore, i Soggetti Partner Attuatori assumono la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati nell'ambito delle rispettive azioni in esecuzione della presente Convenzione, la cui titolarità resta in capo al C.I.S.S. 38.

2. I Responsabili del trattamento dei dati per i Soggetti Partner Attuatori sono, mentre per il C.I.S.S. 38 è l'avv. Massimo Ramello.

Art. 10 – Inadempienze e penali



1. Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, il C.I.S.S. 38 si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che i Soggetti Partner Attuatori possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al C.I.S.S. 38, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
2. La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che il Soggetto Partner Attuatore si è impegnato ad eseguire, come risultanti dalla Proposta progettuale: penale da min. € 100,00 a max € 2.00,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.
3. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il C.I.S.S. 38 nell' Avviso pubblicato, mentre per i Soggetti Partner Attuatori nella domanda di partecipazione.

Art. 11 – Risoluzione

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza del Soggetto Partner Attuatore, il C.I.S.S. 38 liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.
2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:
 - apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del Soggetto Partner Attuatore;
 - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte del Soggetto Partner Attuatore;
 - interruzione non motivata delle attività;
 - difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
 - quando il Soggetto Partner Attuatore si renda colpevole di frode;
 - violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
 - inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
 - la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.
3. Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del C.I.S.S. 38, in forma di lettera raccomandata A/R o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 12 – Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 13 – Controversie

1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del Giudice competente. Foro competente è il Foro di Torino.

Art. 14 – Registrazione


1. La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico del Soggetto Partner Attuatore.

Art. 15 – Allegati

1. La presente Convenzione è redatta in originale in una copia per ciascuno dei firmatari; il Progetto Definitivo e relativo piano finanziario sono allegati e sono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale della



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



presente Convenzione. Sono altresì da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica;
- avviso pubblico;
- verbali del Responsabile del procedimento e dei lavori della Commissione di valutazione;
- determina di conclusione del procedimento.

FIRME

Per il C.I.S.S. 38. Per il Soggetto Partner Attuatore

_____ [firma]

_____ [firma]

_____ [firma]

I sottoscritti nella qualità di Legali Rappresentanti di, quali Soggetti Partner Attuatori, dichiarano di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11)
(luogo),

I Legali Rappresentanti dei Soggetti Partner Attuatori

_____ [firma]

_____ [firma]

_____ [firma]